

REGOLAMENTO (CE) N. 248/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2001
che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore piccolo originarie d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

portazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

- (5) Per le rose a fiore piccolo originarie di Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 35/2001 della Commissione ⁽⁸⁾.

considerando quanto segue:

- (6) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie d'Israele. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

- (1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- (2) Il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti.

1. Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codice NC ex 0603 10 10) originarie d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 modificato, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 35/2001 è abrogato.

Articolo 2

- (3) Il regolamento (CE) n. 246/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'im-

Il presente regolamento entra in vigore il 7 febbraio 2001.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 4 del 9.1.2001, pag. 15.